



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 24/07/2014

N. 79


OGGETTO: DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IMPOSTI DAL D. LGS. N. 33/2013. DETERMINAZIONI.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 12:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. SANGUINETI GIUSEPPE - Sindaco	X	
2. BARBIERI LUIGI - Vice Sindaco	X	
3. VATTUONE ANNABELLA - Assessore	X	
4. BERSAGLIO DANILO - Assessore	X	
5. REBORI NICOLETTA - Assessore	X	
6. LOBASCIO ROSARIO - Assessore	X	
T O T A L E	6	0

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Dott. Giuseppe SANGUINETI, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco Dott. Giuseppe Sanguineti ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

Premesso che il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha ridefinito e disciplinato in un unico testo normativo gli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni; che l'articolo 47 del suddetto decreto prevede l'irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli articoli 14 e 22 del medesimo;

Dato atto che il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 47 sopra citato si attiva:

- a. per mancata o incompleta comunicazione da parte del Sindaco, degli assessori e Consiglieri comunali delle informazioni relative ai compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett.c. , primo periodo del D. Lgs. n. 33/2013);
- b. per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c. per omessa comunicazione al Comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro trenta giorni dal recepimento;
- d. per omessa comunicazione degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previsti dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto;

Considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC. Ex C.I.V.I.T) con deliberazione n. 66 del 31.07.2013 "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza", ha fissato gli elementi del sistema sanzionatorio prefigurato dal decreto trasparenza, prevedendo altresì che ciascuna amministrazione provveda, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze in modo da assicurare la separazione funzionale tra l'ufficio incaricato dell'istruttoria e quello a cui compete la decisione sulla sanzione;

Che, nelle more dell'approvazione di detto regolamento, la suddetta deliberazione precisa che gli enti, nell'esercizio della loro autonomia, sono comunque tenuti ad



indicare il soggetto cui compete l'istruttoria e quello a cui compete l'irrogazione delle sanzioni;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione del regolamento disciplinante il procedimento sanzionatorio in argomento, di individuare i soggetti incaricati dello svolgimento della fase istruttoria e di quella relativa all'irrogazione delle sanzioni;

Viste e richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2013 "*Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, delle strutture interne di supporto e delle prime disposizioni organizzative*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2013 "*Misure organizzative costituenti Piano Anticorruzione provvisorio*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8/2014 "*Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2013 - 2016 e del Programma Triennale per la Trasparenza 2014 - 2016*";

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ex articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex articolo 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile per la prevenzione della corruzione Dott. Concetta Orlando;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Segretario Generale Dott. ssa Concetta Orlando in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 14/07/2014;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale e che pertanto non è necessario il parere contabile di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;



All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1) Di stabilire che, nelle more dell'adozione del regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità nazionale Anticorruzione n. 66/2013, in tema di "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza", le competenze sono ripartite come segue:

- o la fase istruttoria del procedimento è assegnata alle strutture di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione, così come già individuate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2/2013, ovvero l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e l'Ufficio Controllo di Gestione;
- o la fase relativa all'irrogazione delle sanzioni è affidata al responsabile della prevenzione della corruzione;

2) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale Dott.ssa Concetta Orlando, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,


LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Riferimenti normativi:

(1) Art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico.

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
 - a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2 della Legge 5 Luglio 1983, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente all'oggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 - *Disposizione applicabile solo agli enti con popolazione superiore ai 15.000 – cfr Deliberazione CIVIT n. 65/2013 " Applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" ;*
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo

grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.
Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.



(2) Art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Obblighi di pubblicazione dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato (lettere a) b) e c) del medesimo articolo).

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
 - c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.



3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

(3) Art. 45 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Compiti della CIVIT (ora A.N.AC)

1. La CIVIT (ora A.N.AC.), anche in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. La CIVIT (ora A.N.AC.), anche in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT (ora A.N.AC.) può inoltre chiedere all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. La CIVIT (ora A.N.AC.) può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.



4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT (ora A.N.AC.) segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT (ora A.N.AC.) segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT (ora A.N.AC.) rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT (ora A.N.AC.), inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

(4) Art. 46 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del programma Triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

(5) Art. 47 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado [**Disposizione applicabile solo agli enti con popolazione superiore ai 15.000 – cfr Deliberazione CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”**], nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Sanguineti)



Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====
Pubblicata in data 31 LUG. 2014 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)